

IL DIRITTO NEL MONDO DEI MOLTI “IMPERI”

di Ignazio Castellucci *

Lo scritto parte dall’osservazione del fatto che ogni esperienza storica con connotazioni di tipo imperiale, in senso lato, si è avvalsa di propri modelli di governance e di diritto, sviluppati ed esportati in ciascuna area di esercizio della propria egemonia. Vengono discusse le varie vie di espansione del concetto nordamericano di diritto e rule of law; vengono poi ipotizzate delle descrizioni dei “modelli imperiali” possibili in un mondo multipolare, considerando i paesi emergenti c.d. BRICS. Viene infine discussa la possibilità di ricorrere al sistema giuridico della tradizione romanista come sistema mondiale, o meta-sistema, attraverso cui diversi sistemi possibili possono interagire. Ciò potrebbe comportare un ruolo per l’Italia, in cui quel sistema è nato, come luogo di studio, ricerca e sviluppo del sistema e delle sue possibili applicazioni

1. Premessa

Roma, Cina, imperi dell’India, imperi mussulmani eurasiatici, imperi coloniali dell’Europa moderna, Stati Uniti d’America... sono solo alcuni tra i grandi imperi¹ della storia. Nelle enormi diversità geografiche e storiche, ed in epoche diverse, questi imperi hanno avuto in comune alcuni fattori critici: un vasto ambito di effettiva egemonia politica, economica e culturale; un apparato di *governance* di propria costruzione che veniva esportato in misura o porzioni variabili nei diversi luoghi in cui la potenza imperiale esercitava la propria egemonia; un apparato militare in grado di confrontarsi con i nemici esterni all’impero e anche di tutelare, all’interno dell’area di influenza, la sicurezza del sistema egemonico e delle sue risorse, meccanismi e regole, di cui garantisce l’*enforcement*.²

L’apparato di *governance* non è un fattore neutrale, quasi meccanico; è invece segnato dai caratteri ideologici e operativi dell’impero cui appartiene, ed è esso stesso strumento di egemonia, espansione, stabilizzazione. È strumento della politica; se vogliamo, è dal punto di vista della potenza egemone una continuazione della guerra con altri mezzi.

Il diritto come noi occidentali lo intendiamo è una parte importantissima di quell’apparato, costituito nel complesso da una cornice istituzionale e un apparato ideologico generale (oggi tipicamente/banalmente: da uno Stato e una costituzione politica); da istituzioni giuridiche politiche e sociali, e da variamente rilevanti ma sempre presenti corpi normativi – anch’essi di tipo giuridico, politico, sociale.

2. Il “diritto imperiale occidentale”

Mauro Bussani ha ben descritto³ le dinamiche che hanno portato il *common law* soprattutto nordamericano a identificarsi in parte sostanziale con il diritto transnazionale e globale impiegato oggi in tutto il pianeta. Ciò è accaduto grazie, ovviamente, ad una attiva promozione del prodotto da parte degli Stati Uniti d’America: l’unica superpotenza di fine XX secolo è paese cui va riconosciuta la visione, la strategia, e la messa in campo di risorse ingenti, al fine di perseguire l’espansione globale⁴ del loro originariamente domestico concetto di *rule of law* – e dei molti derivati e collegati apparati ideologici, presidi giuridici, modelli operativi e istituzioni di supporto di quel sistema di *governance*.

I mezzi dell’espansione e globalizzazione dell’idea nordamericana di *rule of law* sono ben identificati nel lavoro di M. Bussani⁵: consistono sostanzialmente in un ampio e coordinato impegno di governo, università e istituzioni di ricerca, associazioni professionali, istituzioni

bancarie e finanziarie, *corporation* multinazionali, ed altro ancora. In sostanza, nello sforzo sinergico del c.d. sistema-paese nell'esportare questo suo prodotto. Ciascuno dei soggetti menzionati promuove attivamente l'idea nordamericana di *rule of law*, cooperando con gli omologhi enti di paesi terzi, specialmente in transizione o in via di sviluppo, e con gli altri soggetti nazionali secondo necessità. Viene così supportato lo studio, la formazione, la ricerca da parte di giovani e meno giovani talenti di quei paesi; e vengono ivi promosse riforme legali, sul piano normativo, istituzionale e pratico, conformi al modello esportato.

Si assiste così al fenomeno della formazione "americana" ricevuta da molti dei migliori studenti e giovani professionisti indiani, cinesi, latinoamericani, che diverranno professionisti e dirigenti abituati a pensare secondo il modello appreso nei programmi di scambio interuniversitario, grazie a borse di studio e finanziamenti fornite da università, fondazioni, istituzioni finanziarie nordamericane.

Ceto dirigente del futuro, che continuerà a diffondere il modello appreso, e la sua lingua veicolare, nei loro paesi di origine; e che continuerà anche a formarsi e aggiornarsi a quelle fonti, continuando a pagare abbondanti *fees* alle università nordamericane, *royalties* agli autori nordamericani di testi, acquistati pure da case editrici della stessa origine. Complessivamente, a livello sistemico e senza voler per ora considerare il dato della colonizzazione culturale e della perdita di identità nei sistemi "riceventi", questo fenomeno costituisce un costo, una tassa quasi paradossale (una specie di "tassa Robin Hood" al contrario) che le economie in via di sviluppo o in transizione pagano e pagheranno al "sistema" nordoccidentale – sia pure, va detto, in cambio di un servizio effettivamente ricevuto, e con alta efficienza. Ma, certo, perpetuandosi così l'impossibilità o l'incapacità o la minor volontà degli interessati e dei paesi "riceventi" di sviluppare sistemi alternativi per la regolazione delle rispettive economie e delle attività transnazionali.

Si pensi, ancora, alla cooperazione tra la *American Bar Association* nordamericana e l'omologa istituzione cinese finalizzata alla formazione degli avvocati e alla promozione della *rule of law*⁶; o alla fiorente cooperazione negli studi avanzati e nella ricerca giuridica tra le università nordamericane e cinesi – ad esempio con la recente creazione di una *School of Transnational Law* nella prestigiosissima *BeiDa*, l'Università di Pechino, con docenti nordamericani che insegnano il "modello globale" alla futura classe dirigente del più popoloso mercato, e presto della maggiore economia, del mondo.

Anche il governo nordamericano non è da meno con la sua strategia di cooperazione, ad esempio tramite l'agenzia USAID, che pone lo sviluppo della *rule of law* tra gli obiettivi prioritari dell'assistenza a paesi terzi; ottenendo in quei paesi azioni governative e riforme nel senso desiderato in cambio di aiuti finanziari e di assistenza per lo sviluppo economico.⁷

Lo stesso tipo di "scambio", del resto, è perseguito da istituzioni "globali" quali il Fondo Monetario Internazionale, o la Banca Mondiale nelle sue varie articolazioni operative⁸ – istituzioni nell'ambito delle quali gli Stati Uniti d'America hanno un indiscutibile ruolo egemonico, oltre che di grande finanziatore.

Non v'è dubbio che tali coordinate azioni concorrano a portare la potenza nordoccidentale ad avere un ruolo egemone anche nell'ambito *geolegal*, per così dire, nel mondo "globale" – cui partecipa come attore primario fornendo anche, contemporaneamente, il modello economico, le regole del gioco, la lingua e la valuta di riferimento, molte delle persone-chiave.

Al mercato globale quella potenza fornisce anche molti dei presidi per l'applicazione delle regole: ad esempio con alcune tra le più importanti istituzioni arbitrali internazionali, inglesi e nordamericane. O ne indirizza la creazione e il funzionamento: ad esempio con i meccanismi di soluzione delle dispute nell'ambito della Organizzazione Mondiale del Commercio, che strutturalmente favoriscono i Paesi economicamente più forti.

O fornisce, infine, presidi e meccanismi di supporto al sistema, pure essenziali al suo buon funzionamento. Un esempio di questi ultimi è senz'altro dato dalle famose (famigerate?) società di *rating* – cui non a caso la Cina contrappone oggi una sua propria agenzia. Enti

forse neutrali all'interno del "sistema" domestico di cui fanno parte (la neutralità è in quel contesto condizione della loro credibilità); ma tale neutralità/affidabilità è sempre più contestata al di fuori dei confini nordamericani. Comunque, queste agenzie sono certamente proattive nell'esportare il modello, ben oltre le originarie sue frontiere domestiche, promuovendo il loro prodotto come "necessità globale" dei mercati finanziari, con il supporto del "sistema" nordamericano nel suo complesso: i *rating* emessi dalle "tre grandi" agenzie nordamericane influenzano oggi moltissimo – molti dicono: fin troppo – l'andamento dell'economia e della politica mondiali.

Questa è già una prova del fatto che il mondo ha complessivamente accettato – sia pur con crescenti critiche – da un lato, il ruolo importante delle società di *rating*, in adesione quindi al modello proveniente dagli USA; e dall'altro, quelle stesse agenzie nordamericane come le uniche idonee a svolgere tale ruolo.

Le critiche alle "tre grandi" (ad esse ma non così tanto, in astratto, alla funzione che svolgono) sono aumentate visibilmente in anni recenti.⁹ La Cina, forse l'unica potenza prospetticamente portatrice oggi di un modello economico alternativo credibile e competitivo con quello degli Stati Uniti d'America, e già attiva nello svilupparlo, ha promosso la nascita di *Dagong*, agenzia di *rating* cinese con proiezione globale che si propone di far cessare il monopolio di fatto nordamericano in questa funzione, che pare ormai fondamentale per il funzionamento della finanza globale.

Il diritto nordamericano globale impone per via egemonica modelli culturali, giuridici ed economici, di attività sia pubbliche che private e di risoluzione delle controversie, conformi al modello politico-culturale di origine; impone persone di quell'estrazione (originaria oppure acquisita) alla guida delle istituzioni-chiave, e quali operatori del sistema (ad esempio: avvocati, arbitri).

Ciò comporta ampie possibilità di influire sull'andamento dell'economia mondiale, mediante la gestione e l'intervento su questi presidi di *governance* globale, e per più vie: ad esempio, mutando il diritto interno, con conseguenti mutamenti anche delle regole globali; oppure intervenendo sulla formazione delle persone che condurranno e regoleranno le attività economiche. Oppure intervenendo nella giurisdizione interna, per vie legali o diverse, con pressioni o atti di indirizzo su attori e regolatori importanti anche nell'arena globale (*corporation* multinazionali, ad esempio; o, ancora, le società di *rating*).

La globalizzazione del *common law* nordamericano non nasce certo dal caso; né è un automatismo conseguente ad altri fattori geopolitici (espansione economica, militare, ecc.); è invece frutto, e ancora richiamo sul punto *Il diritto dell'occidente* di M. Bussani, di una strategia lungimirante e impegnativa; e della corrispondente allocazione di ingenti risorse, sulla convinzione che l'esportazione di un certo concetto di *rule of law* sia un potente veicolo di egemonia, specie in un mondo dominato dalle dinamiche economiche transnazionali – tanto meglio se combinata, ovviamente, con altri fattori egemonici come quello politico, quello monetario ed economico, quello culturale ecc.

L'importanza strategica per il governo nordamericano dell'esportazione del proprio modello di *governance* sociale è confermata, è confermata, oltre che dai vari veicoli descritti da M. Bussani, dall'uso dello strumento di espansione geopolitica per eccellenza: quello militare.

A parte le roboanti dichiarazioni politiche sulla "esportazione della democrazia" in punta di baionetta, o di bomba intelligente, le c.d. *rule of law operations* hanno costituito in anni recenti una parte strategicamente importante delle operazioni militari nordamericane in paesi come l'Afghanistan, l'Iraq, il Corno d'Africa¹⁰; specie da quando l'esistenza di c.d. "*failed states*" viene chiaramente percepita come una enorme risorsa per movimenti terroristici di vario tipo, e una minaccia alla stabilità globale e agli interessi strategici dell'occidente.

Con le *rule of law operations* l'apparato militare nordamericano assolve compiti di sostegno alla creazione, in territori "liberati" o "pacificati", dell'infrastruttura legale di governo del

territorio; incluse in questo ampio ambito, oltre alle riforme costituzionali e legali, anche ad esempio la (ri)costruzione del sistema delle corti, la sorveglianza sul reclutamento del personale ivi impiegato, la logistica e la supervisione sull'operatività delle corti stesse ecc.¹¹ L'apparato militare nordamericano vanta un corpo specializzato in questioni legali (sono i c.d. *JAG: Judge Advocate General Corps*), e sempre più attivo nelle c.d. *rule of law operations* ben oltre gli ambiti tradizionali e "interni" della giustizia militare e disciplina di corpo. Già da anni circolano istruzioni complesse per i militari dei JAG Corps impegnati in teatro operativo. Nel 2007 è anche apparso un manuale¹², prodotto da personale militare e divenuto il testo di riferimento per la condotta di queste operazioni, per ufficiali di grado anche inferiore e sottufficiali; per ora, come detto, in forma di manuale, anche con il solito *disclaimer* sul fatto che i contenuti non rappresentano la posizione ufficiale del governo nordamericano. Ma vi è all'interno dell'amministrazione nordamericana un significativo dibattito intorno alla necessità di sviluppare una dottrina ufficiale delle operazioni militari di questo tipo in tempi relativamente brevi¹³, che porterà anche, probabilmente, alla produzione di pubblicazioni ufficiali, manuali di campo e procedure operative standard per il personale operativo di ogni livello, così come per ogni altra attività in ambito militare.

Anche i nostri Carabinieri, del resto, svolgono alcuni ruoli di questo tipo nell'ambito delle loro missioni internazionali: ad esempio, addestrando le forze di polizia in Afghanistan – paese in cui la cooperazione italiana (non l'apparato militare) è anche stata incaricata di condurre la riforma del sistema giudiziario (di fatto, l'attività è stata limitata al sistema della giustizia penale e alle riforme a tutela di donne e minori).¹⁴ L'ambito penalistico pare forse meno critico a fini di espansione dell'influenza geopolitica; pare certo più critico per il discorso sull'egemonia il concetto generale di *rule of law*, e tutto il *legal process* negli ambiti economico e commerciale, dalla produzione di norme agli strumenti di applicazione e soluzione delle controversie. Tuttavia, se non proprio avere una strategia propositiva conforme agli interessi strategici nazionali, parrebbe in ogni caso opportuno quanto meno avere coscienza dell'importanza che, in certi contesti, possono o potrebbero avere le operazioni di cooperazione – incluso l'impiego dello strumento militare (siamo tra i paesi più impegnati nelle operazioni internazionali di *peacekeeping* e *peace enforcement*) – anche nella dimensione geogiuridica.

Vi sono ovviamente anche voci che consigliano prudenza in questo tipo di operazioni, e avvertono come la funzionalità e sostenibilità a lungo termine di un sistema legale in un determinato contesto sia legata al massimo possibile rispetto delle tradizioni locali, piuttosto che alla sovrapposizione di modelli estranei ad essa.¹⁵ D'altra parte, la sovrapposizione di una cornice istituzionale a sistemi giuridici preesistenti si è storicamente verificata in moltissime circostanze, come testimoniano oggi i numerosi sistemi a tradizione mista *common law - civil law* rinvenibili in ogni continente¹⁶; è senz'altro un'operazione che richiede grande attenzione, ma non astrattamente impossibile. E d'altra parte la storia produce sistemi giuridici derivati da una pluralità di tradizioni diverse a causa delle più disparate vicende politiche, sia internazionali sia interne al sistema di volta in volta considerato; anzi, a ben vedere, (quasi) ogni sistema giuridico presenta elementi di contaminazione tra tradizioni diverse.¹⁷

In ogni caso, la autonoma e primaria importanza dell'esportazione dei propri modelli giuridici e di *governance* pare indiscutibile in qualunque strategia di espansione geopolitica, alla luce dell'ampiezza di mezzi e dell'impegno profuso dalla potenza nordoccidentale nel suo perseguimento, e dei risultati ottenuti a livello globale – dopo la seconda guerra mondiale e massime negli ultimi due o tre decenni, con aspetti ideologici e anche tecnici del diritto nordamericano presenti ormai in moltissimi sistemi giuridici in tutto il mondo. L'Europa, frattanto, è rimasta sostanzialmente a guardare¹⁸, vedendo diminuire il prestigio dei propri modelli giuridici e la loro interoperabilità con i sistemi istituzionali, economici, giuridici dei paesi extraeuropei.

Una eccezione è costituita, sia pur su scala assai inferiore, dall'atteggiamento attivo del governo francese, che pure promuove attivamente i propri modelli legali nel mondo, specie nei territori *ex* coloniali e francofoni ad esempio con le attività del *Institut International de Droit d'Expression et d'Inspiration Françaises* (IDEF), e della *Fondation de Droit Continental*: uno dei risultati più visibili di questa attiva politica geogiuridica è la nascita in Africa dell'OHADA¹⁹, una organizzazione sovranazionale che ha per obiettivo l'armonizzazione, se non proprio l'unificazione, dei diritti commerciali – inizialmente dei paesi dell'Africa occidentale dell'area del Franco CFA, incluso anche il Camerun con le sue otto province aventi un sistema giuridico di *common law*. L'OHADA è una realtà in espansione, con un diritto fondato su modelli essenzialmente francesi, ma che include oggi paesi ispanofoni e lusofoni, l'*ex* colonia belga dello Zaire; e suscita interesse e prospettive di adesione in importanti paesi anglofoni con tradizione di *common law* della regione: il Ghana, e con un certo interesse; ma vi è persino una qualche attenzione nigeriana al riguardo.²⁰

3. Il mondo multipolare e i nuovi imperi

Tutto ciò detto, viene da domandarsi se nel mondo del XXI secolo, che si profila multipolare in senso geopolitico, sia possibile o probabile che sopravviva l'odierno assetto geogiuridico, basato sul diritto globale di origine nordamericana come strato più o meno spesso che caratterizza più o meno tutti i sistemi giuridici del mondo, e il sistema delle relazioni internazionali. Lo stesso dicasi per il diritto transnazionale dell'economia e degli scambi commerciali: al modello “stellare” che avevano le relazioni economiche nel XX secolo (con l'Occidente al centro, e i territori non occidentali interagenti quasi solo con il centro) si sta evidentemente sostituendo un modello che possiamo definire reticolare, con una pluralità di centri egemonici e con tutte le altre realtà geoeconomiche che intrattengono rapporti diretti, ciascuno con tutti gli altri.

È certo ipotizzabile che gli attori della scena mondiale facciano sempre più ricorso a strutture giuridiche di origine più “locale”, o “glocale”, appropriata alle caratteristiche degli attori stessi, delle loro sfere egemoniche, e delle relazioni da loro di volta in volta considerate. Sarà interessante vedere quali scelte strategiche, quali veicoli di espansione e quali risorse saranno messe in campo, al riguardo, da queste potenze emergenti.

Il principale gruppo di potenze emergenti in questo primo scorcio di secolo è senz'altro dato dal gruppo dei c.d. paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), secondo una fortunato acronimo utilizzato per la prima volta una decina d'anni fa in un rapporto della banca di investimenti Goldman Sachs.²¹ Sono tutti – quale più, quale meno – paesi emergenti con grandi numeri e potenzialità economiche, e crescente peso geopolitico. Ciascuno di essi è il cuore di un “impero”, potenziale o già in atto, su una certa area del mondo non occidentale. Altri paesi pure emergono sulla scena mondiale con grandi aspettative, e alcuni tra essi a loro volta con prospettive egemoniche su ambiti più o meno estesi: si pensi ad esempio alla Turchia, che, oltre alla propria storia e al proprio potenziale espansivo nel mediterraneo orientale, è in concorrenza con la Russia nell'esercitare una rilevante influenza economica e culturale in Asia centrale.

Per tutto quanto detto fin qui, è abbastanza probabile che almeno alcuni tra questi paesi, o “imperi”, emergenti cerchino almeno in parte, nel medio termine, di affrancarsi dal modello di *rule of law*, e dalle connesse strutture ed apparati giuridici, del diritto globale di oggi – probabilmente mantenendo l'uso, al contempo, degli schemi giuridici oggi usuali per mantenere le relazioni con il mondo di *common law*.

Queste affrancazioni possibili, ancorché parziali, se vi saranno saranno dovute *in primis* a ragioni culturali e identitarie, poiché il modello occidentale proviene dalla potenza globale con cui intendono misurarsi, sfidandone il primato; in secondo luogo perché l'affrancazione da una egemonia precedente – anche quando vi è una certa vicinanza culturale – non può non portare in qualche rilevante misura anche nuovi modelli istituzionali e di *governance* (si

pensi all'affrancazione delle colonie americane dell'impero inglese e a quanto il modello istituzionale e giuridico nordamericano differisca da quello della antica potenza coloniale); in terzo luogo perché le diverse caratteristiche delle loro economie, e di quelle degli altri paesi in transizione o in via di sviluppo, richiedono o comunque rendono maggiormente consigliabile il ricorso a sistemi alternativi e più appropriati a queste diverse realtà.²²

Il diritto globale occidentale, di prevalente origine nordamericana è solo una specifica esperienza storica e giuridica, con propri specifici valori fondanti e meccanismi istituzionali e giuridici; non è certo un modello universale, né esprime valori giuridici neutri.

4. Nel dettaglio: quali modelli?

Alla geopolitica dei prossimi decenni, dunque, verificare le traiettorie e le dinamiche geogiuridiche legate alle espansioni dei paesi BRICS e alla circolazione – come già visto per altre esperienze egemoniche nella storia – di nuovi modelli giuridici e di *governance*. Modelli che saranno frutto dello sviluppo di prodotti autoctoni, e anche della loro commistione e ibridazione con altre tradizioni. Inclusa certo, in qualche, misura quella oggi globalmente dominante: osservando il generale stato del diritto di tutti i paesi emergenti, si nota ovunque la forte presenza dell'elemento occidentale, specialmente per quanto attiene al diritto delle attività commerciali e finanziarie e alla formazione dei giuristi.

Ma certo questi paesi hanno tradizioni autoctone diverse da quel modello, e tutti tendono anche a più o meno valorizzarle; il che dovrebbe produrre nel medio periodo, immaginando qualche scenario, sistemi giuridici alternativi a quello globale, per governare i rapporti di ciascuna potenza con le aree di propria egemonia. Prodotti nuovi, anche se dall'aspetto ibrido e dal DNA variegato, che modificheranno i diritti interni in molti paesi; oltre a modificare o creare diritti regionali e modificare quello internazionale generale, con conseguenti effetti anche sui meccanismi istituzionali ai diversi livelli.

Ove questi “nuovi imperi” non sviluppessero modelli giuridici alternativi si potrebbe probabilmente parlare di un almeno parziale loro fallimento; o, comunque, delle ali parzialmente tarpate di queste potenze emergenti, che dalla perdurante supremazia del diritto globale nordoccidentale anche all'interno delle loro sfere di influenza vedrebbero diminuite le loro capacità espansive, e smorzate le loro aspirazioni più o meno egemoniche.

La Cina pare essere il paese dei BRICS più attivo nel promuovere il suo alternativo modello economico, e il correlato apparato giuridico legato, da un lato, al paradigma della “economia socialista di mercato”, e dall'altro al crescente ruolo geopolitico della Cina.

Gli studi sulla *rule of law* cinese²³ e sul diritto e l'economia socialista di mercato²⁴ fioriscono nella letteratura giuridica di ogni dove; viene rilevato un certo, crescente, impiego dello Yuan in luogo del dollaro americano come valuta per scambi internazionali in cui una delle parti sia cinese, con paesi del sud-est asiatico ma anche con alcuni paesi latinoamericani; *Dagong* è ormai come le “tre grandi” nordamericane una agenzia di *rating* con influenza globale; e così hanno importanza crescente nell'economia globale le borse di Shanghai e Shenzhen, i colossi industriali globali come Sinopec, le attività di politica economica e di cooperazione con paesi in via di sviluppo del governo cinese, l'attivamente promossa esportazione della cultura cinese in tutto il mondo, e via dicendo.

In generale, il “sistema Cina” cresce – pur con l'evidente necessità di meglio governare la crescita, e di trasformarla in uno sviluppo più sostenibile – come unica, ad oggi, credibile potenza di peso geopolitico comparabile a quella nordamericana nel periodo breve/medio; e propone quindi con forza crescente propri modelli culturali, politici, economici, giuridici.

Quello cinese è un modello di *governance* e di “socialismo di mercato” con algoritmi del potere e delle istituzioni riproducibili anche in altri contesti: il modello è stato riprodotto, ad esempio in Viet Nam; e forse lo sarà tra breve nella Corea del Nord – ove non intervenga prima la riunificazione dell'intera penisola sotto la guida del paese meridionale. Potrebbe almeno per certi aspetti essere riprodotto in contesti non asiatici; ad esempio a Cuba, paese

che nell'aprirsi al mondo potrebbe guardare alla Cina come modello economico, e magari ad una sua regione di tradizione giuridica iberica – Macao – per importare modelli di diritto privato e commerciale compatibili con le proprie tradizioni.

L'altro modello proveniente dalla tradizione socialista, quello russo, è certo ben radicato nell'Asia centrale, in cui la Federazione Russa esercita una forte egemonia politico-economica, con rapporti tra potenza egemone e paesi satelliti condotti secondo un modello addirittura a tratti ancora sovietico: si vedano le vicende russo-ucraine o russo-bielorusse degli ultimi anni legate alla cessione di gas naturale russo, secondo logiche non di mercato; o comunque secondo schemi non informati alle logiche dell'economia e del diritto globale.

Il Brasile è certamente il paese *leader*, in senso economico e politico, dell'America latina. Un continente con grande omogeneità, almeno in confronto ad altre aree del mondo, in senso linguistico e giuridico; e di storia, cultura ed apparati di governo. Il diritto brasiliano e la sua tradizione giuridica romanista²⁵ certo forniscono una cornice idonea al dialogo continentale e con le antiche potenze metropolitane iberiche – e anche con *ex* colonie portoghesi come Angola, Mozambico ed altri paesi lusofoni.

L' "impero sudafricano", come è stato definito, azzeccatamente, in un numero interamente dedicato all'Africa della rivista *Limes*²⁶, ha certo sviluppato validi strumenti giuridici per assimilare visioni, culture, e diritti consuetudinari puramente africani nel suo diritto, e dentro il suo schema di *governance* generale²⁷; in un'ottica certamente definibile come "imperiale" che già oggi include efficacemente anche realtà statuali esterne (dai piccoli stati-*enclave* al suo interno, ai paesi vicini sino a regioni dell'africa centrale) e organizzazioni sovrastatali quali parti di una strategia generale di respiro continentale o sub-continentale.

L'India ha, come e più della Cina, ancora dentro di sé il suoi più grandi spazi di espansione a breve e medio termine, con la sfida per l'assimilazione negli schemi di una potenza emergente delle centinaia di milioni di persone che ancora vivono in stato di arretratezza nelle sue zone rurali e negli *slums* delle sue metropoli. Nei modelli di sviluppo istituzionale dell'India di oggi, per le zone rurali è previsto l'*empowerment* delle popolazioni rurali attraverso l'autogoverno affidato a istituzioni locali della antica tradizione indù, i *Panchayat*,²⁸ i cui poteri possono definirsi come "originari", o comunque non esattamente definiti nella legge; e che giungono relativamente spesso ad estendere la loro giurisdizione interferendo con la *rule of law* ufficiale e con le autorità amministrative.²⁹

L'India avrà poi, probabilmente, l'area geopolitica dell'Oceano Indiano con cui confrontarsi, con culture e tradizioni giuridiche diversissime: non è ragionevolmente pensabile che si sviluppi un fenomeno egemonico indiano, nel secolo XXI, secondo i modelli di *governance* angloamericani dei secoli XVIII, XIX e XX, e attraverso le dinamiche coloniali di esportazione del *common law*, classico o globale. Così come gli Stati Uniti d'America dopo l'indipendenza, anche l'India farà probabilmente a suo modo: fermo il peso della tradizione e dell'apparato giudiziario e burocratico ereditato dalla sua storia coloniale, ma seguendo linee di pensiero politico economico e giuridico certamente più asiatiche, più conformi alla sua propria storia e caratteristiche e del resto più vicine anche a quelle dei paesi rivieraschi dell'Oceano che da lei prende il nome.

In parte le tradizioni dei secoli XIX e XX si faranno sentire a lungo; i due paesi di *common law* del BRICS manterranno più forti certe idee di fondo e certe tecniche giuridiche rinvenibili nella mentalità e nel diritto dei paesi anglosassoni, dominanti alla fine del secolo appena trascorso. Ma non è certo l'aver ereditato un sistema di *common law* che impedirà a India e Sudafrica di affrontare le sfide del nuovo secolo con strumenti anche diversi e più appropriati; probabilmente affrancandosi almeno in parte, nelle dinamiche interne alle rispettive aree di egemonia, dal diritto globale di oggi, a matrice nordamericana e di ispirazione ultraliberale, individualista; ed introducendo logiche maggiormente basate su valori diciamo afro-asiatici, maggiormente comunitari e cooperativi.

D'altro canto, un apparato giuridico-giudiziario di *common law* è in sé una macchina potenzialmente utilizzabile anche in contesti diversi da quello all'origine del sistema. Prova ne sia il Camerun, in cui un sistema di *common law* funziona da decenni in una cornice istituzionale a tradizione continentale; o, ancor di più, Hong Kong, in cui è sostanzialmente in corso un esperimento di sovrapposizione all'apparato giuridico-giudiziario di *common law* di un sistema istituzionale e politico caratterizzato fortemente in senso cinese.³⁰

Insomma, anche il *common law*, come tecnica, può essere contaminato da (e ibridizzato in) un sistema generale diverso, come molti altri prodotti giuridici. Vi è una ovvia, forte e indiscutibile connessione storica del *common law* con la tradizione politico-economica e istituzionale più liberale; ma non è detto che vi sia anche una connessione ontologica in tal senso, o una incompatibilità assoluta di un sistema giuridico di *common law*, pur coi necessari aggiustamenti, con modelli politici ed economici diversi.³¹

Più che un cenno meriterebbe il fenomeno della crescente importanza politica del diritto islamico in molti paesi africani ed asiatici. Manca per ora una nazione-guida nel mondo islamico capace di far aggiungere una lettera all'acronimo BRICS; ma ci sono più paesi musulmani candidati a guidare uno o più blocchi geopolitici, mentre il diritto islamico è sempre più studiato e fatto oggetto di ricerca, nei paesi in cui quella tradizione è presente e anche altrove.

I paesi musulmani sono tre su cinque, ad esempio, nel gruppo degli emergenti paesi c.d. CIVET (ormai quella degli acronimi è diventata una moda inevitabile: Colombia, Indonesia, Viet Nam, Egitto, Turchia). Paesi certo dotata di vitalità e numeri tali da far ritenere possibile l'emersione di uno o più importanti blocchi geopolitici nel corso del secolo XXI.

Al di là di alcuni fenomeni geopolitici che sembrano preoccupare – non sempre a ragione e/o non sempre con sincerità – l'uomo occidentale, basta guardare alla finanza islamica per vedere un modello di globalità economica e geogiuridica alternativo a quello ancora prevalente di ispirazione nord-occidentale, con importanti piazze finanziarie mediorientali in cui finanza occidentale ed islamica coesistono, e in cui circolano enormi flussi finanziari di origine non occidentale.

5. Classificazioni

I modelli di classificazione dei sistemi giuridici, impiegati dai giuristi come strumenti di analisi e di trasmissione delle informazioni, rivelano quali siano gli elementi che la scienza di un dato momento ritiene maggiormente rilevanti a fini di distinguere un sistema dall'altro, o comunque quelli su cui l'analisi è principalmente centrata. Agli albori della scienza giuridica comparatistica contemporanea, per intenderci con l'opera di René David verso la fine degli anni '50 del XX secolo³², la classificazione seguiva una logica di sviluppo storico e tecnico che nel catalogare i sistemi giuridici del mondo conteneva e riproduceva però, forse un po' inconsapevolmente, una logica geopolitica, con le grandi "famiglie" identificate, del diritto anglosassone, continentale, socialista – e la famiglia residuale degli "altri" che includeva le tradizioni islamica, indù, cinese, giapponese, e le varie tradizioni africane – che corrispondevano abbastanza alla carta geopolitica diciamo della prima metà del XX secolo e dell'immediato secondo dopoguerra.³³

La fase transitoria di fine XX, legata all'attenuarsi della contrapposizione est-ovest fino alla quasi anodina (o apparentemente tale) assenza di schieramenti conseguita alla caduta del muro di Berlino, ha prodotto cataloghi di sistemi giuridici legati, ad esempio, allo "stile" dei sistemi giuridici, dimenticandone quasi la dimensione geopolitica; e ai modelli giuridici e alla loro circolazione, che implica una concezione quasi mercatistica degli stessi.³⁴

La fine del XX secolo ha portato una parte importante dei comparatisti a un momento di "nichilismo della *governance*", diciamo così, col tendenziale affermarsi di una solo modello di *governance* mondiale a cura dell'unica superpotenza. Mancando oggetti omologhi da comparare, il giurista comparatista ha preferito riscoprire e valorizzare l'elemento

tradizionale di ogni diritto; ne è simbolo l'opera di Patrick Glenn, che recupera le tradizioni e le classifica, dalle ctonie alle sofisticate, senza dare centralità nella sua teorica al ruolo degli apparati di governo nel discorso giuridico.³⁵

Ogni classificazione ovviamente ha colto alcuni aspetti del fenomeno giuridico, e ovviamente sono tutte anche in qualche misura collegate fra loro; poter oggi beneficiare del lavoro di tutti quei grandi studiosi permette a qualunque nano del diritto (incluso chi scrive) di mettere a sistema quanto rilevato da tutti quegli angoli visuali diversi, raggiungendo una visione complessiva prima impossibile.

L'unico diritto "globale" ha tra i suoi dati fondamentali e impliciti, e tra i suoi valori attivamente promossi, l'esistenza di una giurisdizione tendenzialmente universale, espansiva in uno spazio infinito – rappresentato e simboleggiato al meglio dalla sconfinata rete telematica, non-luogo in cui ormai molte cose avvengono. Il XXI secolo multipolare potrebbe rendere evidente che si è trattato, sì, per alcuni lustri, di uno spazio quasi mondiale; ma non certo di uno spazio infinito, né universale. Il contesto multipolare porterà probabilmente di nuovo una certa territorialità dei modelli (anche il *web* globale in alcuni territori soffre limitazioni ad opera di governi inclini ad affermare le rispettive sovranità: primo fra tutti, ancora, quello cinese); e alla compresenza, chiaramente rilevabile, di modelli giuridici e di *governance*³⁶ diversi, con forte caratterizzazione in senso geopolitico.³⁷ Seguiranno nuove classificazioni geogiuridiche; con un unico un unico blocco occidentale, anche se ulteriormente suddivisibile in almeno due macroaree, diciamo la nord-occidentale e la medio-occidentale (uso quest'ultimo termine in non casuale simmetria rispetto al concetto geopolitico attuale di medio oriente); la prima caratterizzata dalla tradizione liberale anglosassone e dai modelli globali di fine XX secolo e la seconda più euromediterranea, vicina alla tradizione romanista. E con altri blocchi, o "grappoli" di sistemi non occidentali: di impronta cinese, russa, latinoamericana, africana, islamica, indiana, sud-est asiatica; con rapporti di maggiore o minore parentela, prossimità, contrasto tra i diversi blocchi; coi sempre presenti elementi extravaganti rispetto ai blocchi identificati, e con quelli ibridi, posizionabili a cavallo tra due o più tra essi.

6. Un sistema di "interfaccia" tra sistemi imperiali?

I paesi BRICS hanno tradizioni giuridiche diverse; ma le esigenze economiche dei loro "imperi", formati da paesi in via di sviluppo o in transizione, sono abbastanza avvicinabili: è un esercizio ragionevole ipotizzare lo sviluppo, nei rapporti tra questi paesi e relativi blocchi geopolitici, di una prassi giuridica transnazionale basata su modelli distanti dal *common law* globale di oggi, e più vicina alle loro tradizioni e sensibilità.

Un quesito non pellegrino è a questo punto quello sulla possibile esistenza di linguaggi e concezioni giuridiche capaci di mettere in comunicazione tra loro questi diversi ambiti geogiuridici, permettendo un certo grado di "interfacciabilità" tra i diversi sistemi "imperiali" – che agevoli i traffici giuridico-economici intersistemici, per così dire.

L'esigenza di un tale "prodotto" è evidente, quanto meno per gli ambiti del diritto privato e commerciale, con i numerosi sforzi – specie in Europa – degli ultimi trent'anni almeno, per produrre strumenti di diritto unificato, uniforme, armonizzato: dal codice civile europeo³⁸, sponsorizzato almeno fino ad un certo punto dall'Unione Europea, alla *Common Frame of Reference*, di produzione accademica e pure sponsorizzata dalla UE – un accordo su termini e concetti giuridici di base da impiegarsi per la legislazione futura, preso atto della difficoltà di produrre una codificazione vera e propria di diritto privato europeo³⁹; ai Principi Unidroit, relativi ai contratti commerciali internazionali, di elaborazione dottrinale e a vocazione tendenzialmente universale; all'idea di una legge uniforme in ambito OHADA sul diritto dei contratti, ancora non chiaramente definita ma che probabilmente, se vedrà la luce, sarà basata sul modello Unidroit e/o sul modello francese.⁴⁰

Vi è un movimento, nato nell'ambito degli studiosi del diritto romano, dapprima italiani e sudamericani ma oggi anche esteso a studiosi dell'europa centro-orientale e dell'Asia⁴¹, che individua nel diritto romano e nella successiva tradizione romanista un linguaggio giuridico tendenzialmente universale ed attuale, o attualizzabile.

Quella del diritto romano e continentale è una tradizione che storicamente si è espansa, per secoli e continenti, anche incorporando elementi diversi. Essa ha generato, o influenzato in maniera eminente, in sequenza: l'apparato giuridico e di *governance* di una vasta regione euromediterranea ed eurasiatica alla fine dell'evo antico; il diritto comune e la *lex mercatoria* (il diritto a-nazionale o transnazionale dei mercanti) nell'europa medievale; il moderno diritto europeo continentale con le diverse esperienze nazionali dell'Europa di oggi. Nonché, per altre ramificazioni e sino a tempi recenti, il diritto bizantino e altre epifanie dell'oriente europeo e mediterraneo – ad esempio, il diritto greco o la tradizione russa. Nonché, in parte non trascurabile, la stessa tradizione di *common law*.

Anche il diritto della Cina ha familiarità con il diritto di tradizione romanista, già introdotto nel XX secolo, per il tramite di modelli tedeschi, con le riforme nazionaliste degli anni '30 e poi di nuovo con la riapertura del paese al mondo (e al diritto) negli anni '80. Nella Cina di oggi è crescente l'interesse per il diritto romano anche ai fini delle riforme legislative.⁴²

È un linguaggio ed un sistema giuridico che ha imprestato i propri concetti, grammatica e modi del ragionamento giuridico, prima ancora che principi e regole materiali, più o meno a tutte le altre tradizioni giuridiche maggiori; *soprattutto, è storicamente presente nelle tradizioni giuridiche di quattro dei cinque paesi BRICS – esclusa solo l'India.*⁴³

Quello romanista è un sistema di pensiero giuridico fondato, nel metodo, sull'opera creativa del giurista e sull'elaborazione dottrinale ed attualizzazione di principi antichi, per risolvere in maniera tecnica e sulla base di principi fondamentali condivisi i problemi che la mutevole realtà del mondo continuamente propone.

Nei contenuti, è un sistema legato attraverso i suoi principi fondamentali a una visione dell'economia, degli scambi e della finanza meno individualista e più comunitaria (volendo misurare i sistemi giuridici lungo un asse ideale che ha ai due estremi individualismo assoluto e comunitarismo assoluto) – che pare di poter ritenere più adatta della visione iper-individualista nordoccidentale alle esigenze di sviluppo di paesi in transizione.⁴⁴

Una visione, questa, che è comune anche alle più antiche tradizioni dell'India. E che lo è e vieppiù lo sarà anche al Sudafrica, che nella sua espansione verso nord verrà a contatto con molte tra le realtà più tradizionali dell'Africa, e che nelle sue traiettorie interne di armonizzazione della tradizione bianca con quella nera già oggi stempera i canoni della tradizione anglosassone con quelli di una realtà distintamente, e pluralmente, africana.⁴⁵

Inoltre, per almeno quattro dei cinque potenziali “imperi” del BRICS (escluso forse solo il Brasile) sarà anche importante sviluppare apparati giuridici adatti al dialogo con la tradizione islamica e fondati su valori per quanto possibile compatibili; e anche per questo la tradizione giuridica continentale pare assai meglio attrezzata di quella del *common law*.

La diffusione di questa tradizione romanista e continentale può giovare ai giuristi di questi paesi emergenti, ad esempio, fornendo principi alla stregua dei quali redigere contratti internazionali, o decidere controversie internazionali in sede arbitrale. E ciò senza necessità di espressamente menzionare “il diritto romano”, o “il *civil law*”, ecc.; ma semplicemente ricorrendo a quei concetti e principi ben noti, diffusi anche in molte altre tradizioni giuridiche, ogni qualvolta entrino in gioco i “principi generali del diritto”, o altre simili locuzioni abbastanza diffuse nella pratica internazionale.

Quello romanista è, quasi o anche, un metasistema; europeo, eurasiatico e mondiale, con una sofisticazione certo idonea a supportare il dialogo e l'interazione con altri sistemi regionali o locali – come è già accaduto con la precedente “globalizzazione giuridica”, quella medievale, che ha prodotto il *ius commune* e la *lex mercatoria*.

Possono ovviamente ipotizzarsi anche altri sistemi di pensiero giuridico e di *governance* utilizzabili come interfaccia tra sistemi “imperiali”; ma quello romanista è probabilmente quello storicamente più diffuso, conosciuto e studiato; l’unico ad oggi conosciuto e studiato con ampiezza geografica tale da poter competere con il modello globale del *common law* nordamericano – e certamente percepito come un sistema meno ostile di quello, in questi paesi emergenti. Volendo semplificare, insomma, il sistema romanista è un “prodotto di qualità”, utile, immediatamente disponibile e “pronto all’uso”.

7. Una conclusione forse un po’ fuori tema: ruolo per l’Italia?

Come la maggior parte dei governi europei, dunque, anche il governo italiano non sembra avere piena consapevolezza dell’importanza strategica che può avere l’esportazione di modelli istituzionali, legali e di *governance*; specie a fronte dell’attivismo nordamericano visibile ormai da molti decenni e che dovrebbe invece far riflettere al riguardo.

Senza voler ipotizzare assurdi imperialismi nazionali o improbabili egemonie italiane nel mondo dei giganti emergenti del XXI secolo, si è voluto qui fare un esercizio di costruzione di scenari possibili. Si vuole ora, in chiusura, evidenziare un ruolo possibile per (l’Europa e per) il nostro paese nel discorso di cui sopra, in relazione alla tradizione giuridica romanista, o continentale che dir si voglia: stiamo parlando di un prodotto culturale e giuridico europeo che ha origine nel nostro paese.

Un prodotto che è totalmente miope non considerare – oltre che una fondamentale e formativa materia di studio per il giurista, e per lo storico, il politico, l’uomo coltivato in genere – una grandissima risorsa per l’oggi giuridico, e per lo sviluppo del diritto internazionale e trans-nazionale nel mondo multipolare prossimo venturo (i francesi sembrano averlo compreso, quando esportano il loro diritto).

E maggiormente sarebbe miope e colpevole, dunque, non considerare questo “prodotto” una risorsa strategica per il nostro paese, una risorsa che può aumentarne il prestigio, e aprirgli canali non solo culturali ma anche politico-economici; contribuendo magari ad evitare che diventi una marca di un possibile impero europeo a guida franco-tedesca.

I romanisti, quelli non votati allo studio meramente storico del diritto romano, dovrebbero forse scendere dalla loro torre d’avorio e confrontarsi col mondo di oggi, con problematiche attuali e con gli altri settori del sapere giuridico ed economico-politico.

I comparatisti, d’altro canto, dovrebbero maggiormente tenere in considerazione la tradizione romanista e il diritto continentale, oltre che i diritti non occidentali come quello cinese, islamico ecc., come oggetti fondamentali dello studio comparativo. Andrebbe un po’ mutato l’approccio, frutto forse di un certo provincialismo culturale di casa nostra, che in tempi recenti ha fatto del *common law*, specie nordamericano, la fonte quasi assoluta di ogni sapere giuridico degno di studio; mantenendo la scienza comparatistica italiana ai livelli di eccellenza mondiale riconosciuti qualche anno fa.⁴⁶

Può darsi, certo, che il dialogo tra romanisti e comparatisti sia ostacolato anche da questioni burocratico-accademiche legate alle ripartizioni delle materie nei programmi ministeriali, che a volte generano più divisioni che sinergie tra studiosi di discipline oggettivamente contigue; ma una forte classe di giuristi “continentalisti”, possiamo dire, aperti e attenti alle diversità del vasto mondo, può costituire una risorsa strategica per il paese. Le istituzioni pubbliche e private dovrebbero anch’esse comprendere l’utilità di sostenere la ricerca nel campo giuridico al fine di svilupparne ed diffonderne il prodotto.

È una scienza fatta di tradizione, grandi idee, eccellenze; suscettibili di essere esportate e di attrarre in Italia per studiare, ricercare, lavorare, i migliori cervelli stranieri: questo dovrebbe essere un obiettivo strategico prioritario, per un paese che si dice faro di civiltà – certo dopo quello, ancor più pressante, di trattenere in patria i cervelli nostrani.

* Professore a contratto di tradizioni giuridiche dell'Asia e diritto cinese nell'Università di Trento; professore a contratto di sistemi giuridici comparati nell'Università di Macao (Cina).
Avvocato in Roma. Fellow del Chartered Institute of Arbitrators di Londra

¹ Definire “impero” è certo impresa ardua, con cui si sono confrontati in molti. Il termine è polisemico, e corrisponde a un concetto multidimensionale, con significati diversi sui diversi piani storico, economico, giuridico, geopolitico.

Il tema richiederebbe per sé solo un dibattito, con impegno di molti e uno spazio certo incompatibile con questo breve scritto. Si assuma nel prosieguo il termine nel suo significato approssimativo, immediato e non raffinato, di entità geopolitica espansiva, che ha il suo centro di gravità in un ente politico che oggi diremmo “sovrano” e che estende la propria potenza oltre i suoi confini, sino a includere altri enti dello stesso tipo, che mantengono però la loro specifica individualità. La “superiorità” della potenza imperiale consiste, *grosso modo*, in una egemonia che include fattori geopolitici e specifici valori culturali, anche di tipo ideale e religioso o comunque trascendente.

² Come sintetizza anche, con la consueta lucidità, N.Irti, *Geo-diritto*, in N.Irti, *Il diritto nell'età della tecnica*, Editoriale Scientifica, Napoli 2007, paragrafo 9, p. 29.

³ Mauro Bussani, *Il diritto dell'occidente – Geopolitica delle regole globali*, Einaudi, Torino 2009.

⁴ Un atteggiamento chiaramente associato per molti alla tipologia “imperiale” del modello egemonico perseguito. Cfr. Ugo Mattei, *A Theory of Imperial Law: A Study on U.S. Hegemony and the Latin Resistance*, “Indiana Journal of Global Legal Studies” 10.1 (2003) 383-448, in cui pure si analizza il fenomeno della diffusione globale del diritto nordamericano. Un libro molto interessante sul fenomeno della globalizzazione giuridica in generale, analizzato da vari punti di vista da molti tra i più noti studiosi dell'argomento, è quello collettaneo edito da M.Likosky, *Transnational Legal Process*, Butterworths LexisNexis, Londra 2002.

⁵ M.Bussani, *Il diritto dell'occidente*, parte seconda, specie pp. 48-66.

⁶ M.Bussani, cit., p.55.

⁷ Sin dagli anni '50 del secolo scorso si indicava con *Law and Development* il fenomeno, e i correlati studi, dell'esportazione di modelli giuridici nordamericani nei paesi in via di sviluppo attraverso i meccanismi della cooperazione governativa, che già faceva parlare allora di *legal imperialism*: cfr., ad es., James A. Gardner, *Legal Imperialism: American Lawyers and Foreign Aid in Latin America*, University of Wisconsin Press, Madison, Wi., 1980. Il fenomeno sembra aver subito un certo declino dopo una prima fase espansiva, verso la fine degli anni '70; ma sembra poi aver ripreso sostanziale slancio con l'avvento della globalizzazione negli anni '90, pur senza ricorrere alla vecchia etichetta *Law and Development*, ma anzi con maggior varietà e sofisticazione di strategie, come detto nel testo.

⁸ Eclatante è stato il caso del rapporto annuale della Banca Mondiale *Doing Business*, in cui ancora nel 2007 veniva riproposta una analisi comparativa dei sistemi giuridici sostenendo come il modello del *common law* fosse quello tra i modelli di sistema giuridico più adatto a favorire lo sviluppo economico, rispetto ad esempio al modello continentale. La pubblicazione ha sollevato ovviamente polemiche forti nel mondo di *civil law*, ad esempio con la collezione di scritti Henri Capitant *À propos des rapports Doing Business de la Banque Mondiale* (2006).

⁹ Per tutti, v. Mauro Bussani, *Credit Rating Agencies' Accountability. Short Notes on a Global Issue*, in “Global Jurist”, 9 (2009), 1, art. 1.

¹⁰ V. ad es., *National Security Strategy of the United States of America*, Settembre 2002, p.3; *National Security Strategy of the United States*, Marzo 2006, disponibile anche online su: www.whitehouse.gov/nsc/nss.html

¹¹ Lt.Vasilios Tasikas, USCG – Cpt.Thomas B. Nachbar, USAF – Charles R. Oleszycki, US Dept. of State, editors, *Rule of Law Handbook – a Practitioner's Guide for Judge Advocates*, edizione congiunta del Center for Law and Military Operations - the Justice Advocate General's Center and School e del Joint Force Judge Advocate - United States Joint Forces Command; Charlottesville-Norfolk, Va., Luglio 2007.

¹² Tasikas-Nachbar-Oleszycki, editors, *Rule of Law Handbook*, cit., *passim*.

¹³ Viene indicato il tempo di un decennio nel *Preface* del *Rule of Law Handbook*, cit., p. ii-iii.

¹⁴ Sul diritto “in ricostruzione” dell'Afghanistan, Massimo Papa, *Afghanistan: tradizione giuridica e ricostruzione dell'ordinamento tra šarī'a, consuetudini e diritto statale*, Giappichelli, Torino 2006.

M.Papa è stato direttamente coinvolto nell'attività di cooperazione italiana per le riforme giuridiche in Afghanistan. Interessanti dettagli, e luci ed ombre di questa attività sono desumibili da un intervento ad un seminario sulle riforme giuridiche in Afghanistan (Roma, 2-3 luglio 2007), disponibile *online*: Matteo Tondini, *Afghanistan, quale strategia per la stabilizzazione e lo sviluppo – riflessioni sul ruolo dell'Italia*, <http://www.argoriente.it/arc/paesi/afghanistan/Afghanistan-sem-03-02-Tondini.pdf>.

¹⁵ Dan E. Stigall, *Comparative Law and State Building: the "Organic Minimalist" Approach to Legal Reconstruction*, in "Loyola L.A. Int'l & Comp. L. Rev.", vol. 29:1, pp. 1-42. D.Stigall era, al tempo in cui ha scritto l'articolo appena citato, un Ufficiale dell'esercito in servizio nei JAG Corps.

¹⁶ Vernon V. Palmer, *Mixed Jurisdictions Worldwide – the Third Family*, Cambridge University Press, Cambridge 2002. V.Palmer è considerato uno dei massimi teorici dei sistemi misti; nel volume appena citato (*Introduction*, specie alle pp. 7-10), identifica tra gli elementi comuni a tutti i sistemi misti *common law-civil law* proprio la avvenuta sovrapposizione di una cornice istituzionale di *common law* – specie in materia di ruolo e sistema delle corti, di amministrazione della giustizia e sistema processuale – a una preesistente tradizione e presenza di norme sostanziali di diritto continentale.

¹⁷ Ignazio Castellucci, *How Mixed Must a Mixed System Be?*, in "Electronic Journal of Comparative Law", 12 (2008), vol.1, art. 4, disponibile anche *online*: www.ejcl.org/121/art121-4.pdf; e anche (in inglese e in cinese) in "Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Macau" (2010) 30.

¹⁸ M.Bussani, cit., pp. 66- 71, paragrafo "La fragilità progettuale del vecchio continente".

¹⁹ Il primo, e forse ad oggi ancora unico testo dottrinale organico sull'OHADA e il suo diritto è di un autore italiano: Salvatore Mancuso, *Diritto commerciale africano*, ESI, Napoli 2009.

²⁰ Sulla possibile espansione del modello OHADA in Africa oltre i confini del *civil law*, v. Salvatore Mancuso, *The New African Law: Beyond the Difference Between Common Law and Civil Law*, in "Annual Survey of International and Comparative Law", Golden Gate University San Francisco, 14 (2009) vol. 1, art. 4.

²¹ L'Acronimo nasce in realtà come "BRIC": il Sudafrica si è aggiunto al gruppo nel 2011, col governo sudafricano invitato dal governo cinese a partecipare al summit di Pechino-Hainan.

²² Per maggiori approfondimenti v. Ignazio Castellucci, *World Laws Vs Global Law: Legal Models for the World Economy. A Non-Western Approach to Law and ADR as a Resource for South-South, South-East Business Relations*, in "Bocconi School of Law Student-Edited Papers" No. 2011-01/EN (2011); disponibile *online*: http://works.bepress.com/bocconi_legal_papers/29.

²³ Cfr., ad es., Randall Peerenboom, *China's Long March toward Rule of Law*, Cambridge University Press, 2002; Ignazio Castellucci, *Rule of Law with Chinese Characteristics*, in "Annual Survey of International and Comparative Law", Golden Gate University San Francisco, 13 (2007), pp. 35-92; Chen J., Li Y. & J.M. Otto (a cura di), *Implementation of Law in the People's Republic of China*, Kluwer International, L'Aja-Londra-New York 2002.

²⁴ I.Castellucci, *Reflections on the Legal Features of the Socialist Market Economy*, in (2011) "Frontiers of Law in China" 6 (2011) num. 3, pp. 343-368.

²⁵ Vi è una vasta letteratura che propone una ricostruzione della tradizione giuridica latinoamericana in chiave di sistema unico, diretta continuazione del diritto romano e medievale, che unifica, armonizza, "avvolge" quasi i diversi ordinamenti nazionali del subcontinente. Lo studio di questo fenomeno ha trovato impulso in tempi relativamente recenti (dalla fine degli anni '70 del XX secolo) con gli studi romanisti di Pierangelo Catalano e di Sandro Schipani, ed ha oggi un vasto seguito tra i giuristi dell'America latina. Gli specialisti del diritto comparato non sembrano invece aver ancora rilevato la portata di questa significativa ricostruzione, che ho tentato di sottoporre a vaglio critico – a mio parere trovando solidi riscontri e conferme – nel volume: I.Castellucci, *Sistema giuridico latinoamericano - una verifica*, Giappichelli, Torino 2011.

²⁶ "Limes" n. 3/2006, *L'Africa a colori*, con articoli specificamente dedicati all'espansione geopolitica del sudafrica nel continente, tra cui quello di Stefano Latini, *Sudafrica, nascita di una potenza*, e una bella carta (a colori ovviamente) dell' "Impero sudafricano". V. anche "Limes", n. 3/2010, *Il Sudafrica in nero e bianco*, con in particolare una carta (anche questa a colori) riprodotte le dinamiche e i punti di frizione tra le aree di egemonia del Sudafrica e della Nigeria, altra potenza (ancora solo potenziale) africana.

²⁷ v. Christa Rautenbach (a cura di), *Introduction to Legal Pluralism in South Africa*, Lexis Nexis Butterworths, London 2006; Id., *Deep Legal Pluralism*, Journal of Legal Pluralism, 2010 n.60, pp.143-177.

²⁸ Con il 73mo emendamento costituzionale, del 1993, al termine di un dibattito iniziato subito dopo l'indipendenza dalla corona inglese, è stato modificato l'art. 243 della carta fondamentale dell'India,

inserendovi la possibilità per gli stati della federazione di delegare con ampiezza poteri di amministrazione a questi enti locali. Molti stati hanno già iniziato, più o meno rapidamente, ad adeguarsi mediante le loro legislazioni.

²⁹ Un caso recente che ha fatto scalpore vedeva opposto un *Panchayat* dello stato del Kerala alla multinazionale della Coca-Cola. Il *caus belli* è stato l'impiego eccessivo di acqua da parte della multinazionale, pur non proibito dalla legge, che depauperava il territorio di una risorsa scarsa e ovviamente fondamentale per la vita di quella comunità rurale. Il *Panchayat* ha deciso quindi di non rinnovare la *business licence* alla Coca Cola. La *High Court* del Kerala ha stabilito che, pur non potendo il *Panchayat* negare o revocare la licenza per le attività della multinazionale, non ricorrendone i presupposti di legge, l'industria avrebbe comunque dovuto interrompere le captazioni di acqua, e procurarsela altrimenti. *Perumatty Grama Panchayat v. State of Kerala, Hindustan Coca Cola Beverages Pvt. Ltd.* ed altri, High Court of Kerala di Eranakulam, 16 dicembre 2003.

³⁰ I.Castellucci, *Chinese Law: a new Hybrid*, in Cashin Ritaine, Eleanor & Sean Patrick Donlan, Martin Sychold (a cura di), "Comparative law and Hybrid Legal Traditions"; Schulthess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2010.

³¹ Questo scritto non vuol essere, sia ben chiaro, un *pamphlet anti-common law*, né una specie di *Doing Business* alla rovescia; ma solo una analisi di scenari, in parte attuali in parte possibili, basata sulla constatazione del fatto che qualunque "impero" tende a produrre e a diffondere un proprio modello di *governance* generale, che include apparati e regole giuridiche. E sull'ipotesi che il mondo multipolare del XXI secolo, oggi simbolizzato dall'ascesa dei paesi BRICS, confermerà questa tendenza storicamente e indiscutibile.

³² René David, *Les grands systèmes de droit contemporains*, Parigi, 1964; trad. it. a cura di Rodolfo Sacco, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, Cedam, Padova 1980.

³³ Nell'edizione italiana del 1980, citata alla nota precedente, le pp. 27-130 sono dedicate alla tradizione continentale, le pp. 271-398 a quella di common law one, le pp. 131-270 ai paesi socialisti dell'Europa orientale, e le pp. 399-509 agli *autres systèmes*, incluse le tradizioni islamica, indù e indiana, cinese e giapponese, africane e malgascie.

³⁴ Il manuale "classico" del diritto comparato di questo periodo è Konrad Zweigert e Heinz Kötz, *Einführung in die Rechtsvergleichung*, J.C.B. Mohr, Tübingen, prima edizione del 1971; seconda edizione del 1984, trad. it. a cura di Adolfo Di Majo, Antonio Gambaro e Barbara Pozzo, *Introduzione al diritto comparato*, Giuffrè, Milano, 1991; terza edizione per Oxford University Press, Oxford 1998. Vi è una ripartizione areale delle tradizioni giuridiche abbastanza simile a quella di R.David (v. note precedenti), pur con la progressiva diminuzione col susseguirsi delle edizioni dello spazio dedicato alla famiglia socialista dell'Europa orientale.

³⁵ Patrick H. Glenn, *Legal Traditions of the World*, Oxford University Press, Oxford; un libro di straordinario successo, con la prima pubblicazione nel 1998 e edizioni nel 2000, 2004, 2007 e 2010.

³⁶ Dei rapporti tra diritto e *governance* comparatisti e antropologi del diritto hanno in effetti cominciato ad occuparsi: Franz von Benda-Becmann, Keebet von Benda-Beckmann e Julia Eckert (a cura di), *Rules of Law and Laws of Ruling*, Ashgate, Londra 2009; in Italia, v. i comparatisti hanno (ri)cominciato ad occuparsi: v. ad es. il bel volume di Maria Rosaria Ferrarese, *La governance tra politica e diritto*, Il Mulino, Bologna 2010.

³⁷ Così come hanno iniziato a occuparsi di geopolitica, e di diritto in relazione ad essa: valga per tutti M.Bussani, *Il diritto dell'occidente*, cit.

³⁸ Elena Ioriatti Ferrari, *Codice civile europeo*, in Rodolfo Sacco (a cura di), "Digesto delle discipline privatistiche" – sez. civile - aggiornamento, Utet, Torino 2010, pp. 263-285.

³⁹ V., ad es., Christian von Bar, *A Common Frame of Reference for European Private Law - Academic Efforts and Political Reality*, in "Electronic Journal of Comparative Law", 12 (2008), vol.1, art. 27, disponibile anche online: www.ejcl.org/121/art121-27.pdf; Francesca Fiorentini e Luisa Antonioli (a cura di), *Factual Assessment of the Draft Common Frame of Reference*, Sellier, Monaco 2011.

⁴⁰ Per una panoramica sul tema, cfr. *Revue de droit uniforme*, 1-2/2008, numero monografico dedicato al progetto Ohada di atto uniforme sul diritto dei contratti.

⁴¹ La figura più rappresentativa di questo movimento è senz'altro quella di Pierangelo Catalano, che nell'arco di tre o quattro decenni anni ha prodotto e guidato innumerevoli progetti di ricerca, attività di studio ed eventi congressuali o seminariali, sia sul fronte romanista-latinoamericano che su quello romanista-mediterraneo e romanista-eurasiatico – contribuendo grandemente a diffondere l'idea dell'unità e attualità del sistema romanista, da Buenos Aires a Dushanbe.

⁴² Ne sia esempio la legge cinese del 2007 sul diritto di proprietà, ispirata largamente al sistema della tradizione romanista, del cui testo è stata co-autrice Fei Anling, giurista con dottorato in diritto romano conseguito a Roma.

⁴³ Anche se vi è stato, in anni non recenti, un certo dibattito sulle antiche origini indoeuropee del diritto romano, verso la fine del XIX secolo, con gli studi ad esempio di Jhering, e poi nella seconda metà del XX secolo, di Dumézil; v., ad es., G. Dumézil, *Mariages indo-européens*, Parigi 1979; *Matrimoni Indoeuropei* (trad. it. di Giorgio Cardona), Adelphi, Milano 1984.

⁴⁴ Ho tentato di dimostrare questo assunto in due miei interventi, al XII Colloquio dei romanisti dell'Europa centrale e orientale, ad Irkutsk, nell'ottobre 2009: I.Castellucci, *La tradizione romanista e il moderno diritto transnazionale degli affari*, in "Atti del XII Colloquio dei romanisti dell'Europa centrale e orientale", Irkutsk 2009; e a S.Pietroburgo nel settembre 2011, al seminario "Aspetti giuridici del BRICS" organizzato dalla Scuola Superiore di Economia (atti del seminario di prossima pubblicazione presso la Scuola Superiore di Economia di San Pietroburgo).

⁴⁵ C.Rautenbach (a cura di), *Introduction to Legal Pluralism in South Africa*, cit., e *Deep Legal Pluralism*, cit., *passim*.

⁴⁶ Chiaro è l'invito di Rodolfo Sacco in *Comparatisti italiani, al lavoro!*, in "Rivista giuridica dell'Isaidat", (2010), Vol. 1, fasc. 1 art.1; online: <http://isaidat.di.unito.it/index.php/isaidat/>.